

Risposte a domande frequenti (FAQ) relative all'applicazione delle nuove Linee guida per il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica

1. Quanto vale il coefficiente di durabilità τ per il mio progetto?	2
2. Come posso valutare se il mio progetto raggiunge la dimensione minima?.....	5
3. Come si può determinare la data di prima attivazione di un intervento?.....	6
4. Con le nuove LG come cambia il calcolo dei risparmi riconosciuti?	7
5. Come verranno trattati i progetti standardizzati presentati prima del 1 novembre 2011?	8
6. Per quanti anni posso richiedere il riconoscimento di TEE?	9
7. Quanti e quali interventi posso aggregare in un unico progetto?.....	11
8. Come deve avvenire la rendicontazione dei risparmi generati nel corso dell'anno 2011 da un progetto analitico o a consuntivo?	13
9. Quali informazioni è necessario fornire in merito agli altri incentivi pubblici eventualmente ottenuti per il mio progetto?.....	15

Acronimi e abbreviazioni:

LG = Linee guida

PPPM = Proposta di progetto e programma di misura

RVC = Richiesta di Verifica e Certificazione

TEE = Titoli di Efficienza Energetica

UFR = Unità Fisica di Riferimento

1. Quanto vale il coefficiente di durabilità τ per il mio progetto?

Riferimenti alla regolazione:

- articolo 7 (e Tabella 2) delle nuove LG (Allegato A alla deliberazione EEN 9/11).
- Tabelle A e B allegate alla deliberazione EEN 9/11

Risposta:

Per individuare il valore del coefficiente di durabilità τ è necessario verificare per ogni intervento del progetto se:

- l'intervento rientra nell'ambito delle schede tecniche standardizzate e analitiche emanate dall'Autorità fino al 31 ottobre 2011; in tal caso i valori di τ sono indicati nell'ambito della Tabella B;
- l'intervento rientra nell'ambito di schede tecniche standardizzate e analitiche emanate successivamente al 31 ottobre 2011; in tal caso i valori di τ sono indicati nella scheda tecnica stessa;
- l'intervento richiede una valutazione a consuntivo; in tal caso il valore corretto di τ deve essere definito nell'ambito della PPPM in base ai criteri generali indicati all'articolo 7. Se l'intervento realizzato è facilmente riconducibile ad uno di quelli esemplificati nella Tabella 2, il valore del coefficiente di durabilità è immediatamente deducibile dalla Tabella stessa. In caso contrario sono eventualmente ammissibili scostamenti dai parametri di riferimento di cui alla Tabella 2 se l'intervento non rientra esattamente in una delle categorie o sia attribuito a più di una di queste e/o se è realizzato con componenti non di prima installazione.

Per la scelta del valore del coefficiente di durabilità per un progetto a consuntivo è possibile fare riferimento al flow-chart in Figura, ricordando che la proposta di scostamenti dai valori tabellati dovrà essere opportunamente motivata, documentata e valutata sulla base di un **criterio prudenziale**.

Come applicare il criterio prudenziale appena citato? Nella PPPM si dovrà indicare sia la categoria d'intervento ritenuta prevalente in termini di risparmi generabili (e con la quale verrà dunque etichettato il progetto a fini statistici) sia lo specifico valore di T applicabile; entrambe tali valutazioni saranno guidate da una stima dei volumi di risparmi generabili separatamente dai due interventi, ma questo non implica che il valore di T adottato per il progetto debba necessariamente coincidere con quello tipico della categoria ritenuta prevalente. Poiché, infatti, tale valore di T non può essere variato nel corso della vita utile, è importante garantire che i dati di funzionamento effettivamente registrati e rendicontati nell'ambito delle RVC non differiscano troppo da quelli assunti nelle stime di ripartizione dei volumi indicate nella PPPM, inducendo di conseguenza una diversa valutazione non solo della categoria prevalente (che avrebbe solo impatti sulle statistiche), ma anche della vita tecnica T e conseguentemente del coefficiente τ .

Si consideri dunque che tanto maggiore è il grado di approssimazione di tale stima e tanto più prudenziali dovranno essere le proposte in termini di vita tecnica e dunque, salvo casi di prevalenza particolarmente eclatanti, il valore di T proposto dovrebbe essere pari al minore tra quelli tipici delle categorie d'intervento coinvolte.

Esempio 1:

Si consideri il caso di uno stabilimento industriale nel quale vengono eseguiti diversi interventi di efficientamento energetico afferenti a due diverse categorie tra quelle elencate in Tabella 2:

- sostituzione delle caldaie (categoria IND-T, vita tecnica pari a 20 anni)

- applicazione di inverter ai sistemi di compressione d'aria (categoria IND-E, vita tecnica pari a 15 anni).

Al solo fine di agevolare il raggiungimento della dimensione minima, il titolare decide di presentare entrambi gli interventi nell'ambito di un'unica PPPM, nella quale dovrà indicare sia la categoria d'intervento ritenuta prevalente (in termini di risparmi generabili su base annua) sia lo specifico valore di T applicabile.

Si possono a questo punto presentare due casi:

- 1) i due interventi considerati separatamente generano volumi di risparmi confrontabili tra loro, indicativamente stimabili in 25 tep/a dalla caldaia e 15 tep/a dagli inverter ma fortemente variabili in funzione delle effettive tipologie di prodotti realizzati nel corso dell'anno;
- 2) la maggior parte dei risparmi è chiaramente legata alla caldaia (per circa 30 tep/a) mentre ai risparmi dagli inverter spetta un ruolo residuale (circa 10 tep/a), anche se questa proporzione potrebbe in ogni caso variare in funzione delle effettive tipologie di prodotti realizzati nel corso dell'anno.

Le soluzioni proposte potrebbero dunque essere le seguenti:

- 1) categoria prevalente IND-T e vita tecnica T pari a 15 anni;
- 2) categoria prevalente IND-T e vita tecnica T pari a 17 anni, al fine di tenere conto della prevalenza dei risparmi generati dall'intervento più longevo pur mantenendo un margine di sicurezza nei confronti di possibili fluttuazioni.

Esempio 2:

Si consideri il caso di un sito industriale nel quale viene installato un generatore di vapore ad alta efficienza recuperato da un altro sito nel quale aveva già funzionato per 6 anni. In tal caso la categoria prevalente è senz'altro IND-T ma la vita tecnica associabile dovrebbe essere pari a 14 anni (ottenuta sottraendo 6 anni ai 20 tipicamente associati alla categoria IND-T).




Figura - Flow-chart per la definizione del valore del coefficiente di durabilità τ per un progetto a consuntivo

2. Come posso valutare se il mio progetto raggiunge la dimensione minima?

Riferimenti alla regolazione:

- articolo 10 delle nuove LG (Allegato A alla deliberazione EEN 9/11).

Risposta:

L'articolo 10 prevede che un progetto possa essere oggetto di richiesta di verifica e certificazione solo qualora esso sia in grado di raggiungere nel corso di un periodo non più lungo di 12 mesi una quota di **risparmio netto integrale** non inferiore a:

- 20 tep nel caso di progetti standardizzati (comma 1),
- 40 tep nel caso di progetti analitici (comma 2),
- 60 tep nel caso di progetti a consuntivo (comma 3).

Per progetti analitici e a consuntivo, il raggiungimento della dimensione minima deve essere verificato solo nell'ambito della **prima richiesta di verifica e certificazione (RVC)**, mentre nelle richieste successive è ammesso che il risparmio conseguito su base annua possa (per ragioni temporanee e contingenti) non superare tale soglia.

Esempio:

Nel caso di un progetto standardizzato predisposto per mezzo della scheda tecnica n. 3* così come modificata e integrata dalla deliberazione EEN 9/11 (categoria CIV-T, $\tau = 2,65$). Per verificare il raggiungimento della dimensione minima è necessario che risulti verificata la seguente disuguaglianza:

$$RNI = N_{UFR} \cdot RSL \cdot a \cdot \tau \geq 20 \text{ tep/anno}$$

dove N_{UFR} rappresenta il numero di caldaie oggetto di intervento.

Assumendo l'installazione di caldaie efficienti per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria in zona E (per le quali la scheda specifica un RSL pari a 0,092 tep/anno con addizionalità del 100%), per il raggiungimento della dimensione minima è necessaria l'installazione di un numero minimo di 83 caldaie.

3. Come si può determinare la data di prima attivazione di un intervento?

Riferimenti regolatori:

- articolo 1, comma 1 delle nuove LG (Allegato A alla deliberazione EEN 9/11)

Risposta:

La data di prima attivazione rappresenta la prima data nella quale almeno uno dei clienti partecipanti, grazie alla realizzazione del progetto stesso, inizia a beneficiare di risparmi energetici, anche qualora questi non siano misurabili.

A titolo esemplificativo essa può coincidere con la prima data di entrata in esercizio commerciale o con la data di collaudo per impianti termici o elettrici, oppure con la data di installazione o vendita della prima unità fisica di riferimento.

Esempi:

Caso per caso, a seconda della tipologia d'intervento considerata, possono essere diversi i documenti di riferimento da utilizzare (e conservare) per supportare l'identificazione di tale data. Nella seguente tabella sono esemplificati i casi più ricorrenti.

Tipologia d'intervento	Possibile documentazione di riferimento
Scalda-acqua, caldaie, condizionatori, pompe di calore unifamiliari	Si ritiene che il documento più attendibile per questi interventi debba essere considerato il "Certificato di collaudo dell'impianto" ma, qualora questo non sia disponibile per motivate ragioni, si potrà ricorrere alla "fattura rilasciata al cliente finale". Non potrà invece venire ritenuta attendibile una data di prima attivazione basata sulla fattura relativa all'acquisto degli apparecchi da parte di grossisti o installatori.
Centrali termiche centralizzate, cogeneratori, estensioni reti di teleriscaldamento	Si ritiene che per questi interventi la data di prima attivazione debba coincidere con la data di inizio del primo periodo di fatturazione dell'energia termica erogata ai clienti finali. Solo nei casi in cui tale informazione non sia disponibile sarà possibile considerare la data in cui è stato redatto il "Certificato di collaudo dell'impianto".
Motori elettrici, inverter, ecc.	Si ritiene che il documento più attendibile per questi interventi debba essere considerato il "Certificato di collaudo dell'impianto". Solo nei casi in cui sia giustificabile l'indisponibilità di tale documento, sarà possibile ricorrere alla data di emissione della fattura di acquisto.
Sistemi di illuminazione pubblica	Si ritiene che il documento più attendibile per questi interventi debba essere considerato il "Certificato di collaudo dell'impianto". Solo nei casi in cui sia giustificabile l'indisponibilità di tale documento, sarà possibile ricorrere all'ultima data riportata nei documenti che attestano lo stato di avanzamento lavori (SAL).
Interventi sull'involucro edilizio	Si ritiene che il documento più attendibile per questi interventi debba essere considerato il "Certificato di fine lavori". Solo nei casi in cui sia giustificabile l'indisponibilità di tale documento, sarà possibile ricorrere alla data di emissione della fattura a saldo.
Impianti FV, generatori da decompressione o recuperi	Si ritiene che per questi interventi la data di prima attivazione debba coincidere con la data in cui è avvenuto il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico, come indicata nei verbali di prima attivazione redatti dal distributore di rete locale o nella documentazione redatta o richiesta dall'Agenzia delle Dogane.
Elettrodomestici o elettronica di consumo efficiente	Si ritiene che per questi interventi la data di prima attivazione non possa che coincidere con la data di emissione dello scontrino o della fattura d'acquisto da parte del cliente finale.

4. Con le nuove LG come cambia il calcolo dei risparmi riconosciuti?

Riferimenti alla regolazione:

- articolo 16, commi 1 e 2, delle nuove LG (Allegato A alla deliberazione EEN 9/11)

Risposta:

L'entrata in vigore delle nuove Linee guida è fissata **al 1° novembre 2011** e l'applicazione dei nuovi metodi di calcolo è prevista decorrere da tale data **con riferimento al periodo di conseguimento dei risparmi** (e non al momento di presentazione del progetto), al fine di evitare possibili discriminazioni tra progetti simili per caratteristiche tecniche e periodo di realizzazione.

Ciò comporta che:

- i progetti standardizzati presentati all'Autorità dal 1 gennaio 2012 (ai quali viene dunque convenzionalmente assegnato come periodo di riferimento il 1° semestre 2012) potranno usufruire dell'applicazione del coefficiente di durabilità per l'intera vita utile;
- per i progetti standardizzati presentati all'Autorità prima del 1° novembre 2011 il coefficiente di durabilità verrà applicato solo con riferimento ai risparmi convenzionalmente conseguiti dopo il 1 novembre 2011, secondo le modalità descritte nella Risposta n. 5;
- per i progetti analitici e a consuntivo l'applicazione del coefficiente di durabilità avverrà, indipendentemente dalla data di presentazione della prima richiesta di verifica e certificazione, solo per i risparmi rendicontati con riferimento ad un periodo di monitoraggio successivo al 1° novembre 2011.

Esempio:

Assumendo il caso di un progetto (di qualunque tipologia) avviato nel 2009 e con vita utile di 5 anni, la Figura seguente simbolizza con rettangoli colorati in verde il volume di risparmi energetici certificati.

Per la corretta interpretazione della figura si ricorda che:

$$RN_{\text{contestuale}} = RN \quad \text{e} \quad RN_{\text{anticipato}} = (\tau - 1) * RN$$

dove RN rappresenta il risparmio netto che veniva riconosciuto ai sensi delle precedenti Linee guida (Allegato A alla deliberazione n. 103/03).




Figura – schematizzazione delle modalità delle nuove modalità di calcolo dei risparmi

5. Come verranno trattati i progetti standardizzati presentati prima del 1 novembre 2011?

Riferimenti alla regolazione:

- Punto 5, lettera c) della deliberazione EEN 9/11
- Tabella B alla deliberazione EEN 9/11

Risposta:

Per ogni richiesta di verifica e certificazione di progetti standardizzati verranno applicati i metodi di calcolo previsti dalle nuove Linee Guida, adottando il valore tipico del coefficiente di durabilità indicato per ogni scheda tecnica in Tabella B. L'incremento di TEE derivante dall'applicazione delle nuove Linee Guida sarà riconosciuto in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2012 tramite l'erogazione di un conguaglio, calcolato sulla base della seguente formula:

$$D = (N_{trim} + d) \cdot TEE_{trim} \cdot c \cdot (\tau - 1)$$

dove:

D è l'entità del conguaglio da riconoscere anticipatamente a ciascun intervento standardizzato e per ciascuna tipologia di TEE (arrotondato all'intero con criterio commerciale);

N_{trim} è il numero di emissioni automatiche ancora spettanti ad ogni intervento dopo l'1/11/2011

d è un addendo che corregge il valore di *N_{trim}*, pari a:

- -1/3 per i progetti standardizzati con avvio convenzionale precedente al secondo semestre 2011 (il mese di ottobre 2011 è ancora nel vecchio regime e non deve godere del τ);
- +2/3 per i progetti standardizzati con avvio convenzionale nel secondo semestre 2011 (i mesi di novembre e dicembre 2011 sono già nel nuovo regime e devono quindi godere del τ anche se l'emissione è già avvenuta con riferimento all'intero secondo semestre 2011).

TEE_{trim} è il volume di TEE spettante ad ogni emissione automatica trimestrale

c è un fattore moltiplicativo pari a:

- 1 nel caso in cui non fosse stato riconosciuto il premio del 5% per le campagne informative;
- 0,95 nel caso in cui fosse stato riconosciuto il premio del 5% per le campagne informative.

Le emissioni automatiche trimestrali non subiranno dunque alcuna variazione in numero ed entità rispetto a quanto originariamente programmato al momento dell'approvazione della RVC.

Esempio:

Si consideri un progetto standardizzato da 44 tep/anno (TEE di tipo I) presentato nel mese di febbraio 2009 (periodo di riferimento: 1° semestre 2009 per mezzo della scheda tecnica n. 18* (categoria IPUB-RET, $\tau=1,87$) e senza alcuna campagna informativa.

In questo caso le emissioni automatiche trimestrali (ciascuna da 11 tep) proseguiranno invariate fino al 31 dicembre 2013, mentre entro il 30 aprile 2012 verrà effettuata una emissione straordinaria pari a $(9 - 1/3) \cdot 11 \cdot 0,87 = 83$ TEE di tipo I.

6. Per quanti anni posso richiedere il riconoscimento di TEE?

Riferimenti alla regolazione:

- articolo 1, comma 1, delle nuove LG (Allegato A alla deliberazione EEN 9/11)
- articolo 4, comma 5, delle nuove LG
- articolo 5, comma 6 delle nuove LG
- articolo 6, comma 5 delle nuove LG
- Tabella 2 delle nuove LG

Risposta:

In generale i risparmi sono contabilizzati, per ogni intervento incluso nel progetto, per un numero di anni pari a quelli di vita utile dell'intervento (come definita all'articolo 1), a decorrere dall'inizio del periodo di riferimento della prima richiesta; si vedano a tale proposito i valori indicati in Tabella 2 per il parametro vita utile U per le diverse categorie di intervento.

Nel caso di progetti analitici e a consuntivo, per poter usufruire interamente di questa vita utile è tuttavia necessario che il periodo di monitoraggio dei risparmi inizi con un ritardo non superiore a 24 mesi rispetto alla data di prima attivazione (cfr FAQ n.3). I risparmi realizzati a partire dal 25° mese ma non rilevati da un idoneo sistema di monitoraggio, non potranno essere riconosciuti ai fini della certificazione.

Esempi:

Si consideri un progetto a consuntivo la cui data di prima attivazione è identificata nel 1° gennaio 2008 ma per il quale fino al 30 giugno 2010 non erano stati disponibili sistemi di misura, oppure i sistemi di misura presenti non si potevano ritenere idonei per una misurazione dei risparmi sufficientemente precisa.

A questo progetto, la cui PPPM è stata presentata in data successiva al 1° novembre 2011, potranno essere certificati i risparmi conseguiti nel periodo compreso tra il 1° luglio 2010 e il 31 dicembre 2014 (per una durata dunque pari a 4 anni e mezzo).

Nella Figura seguente sono schematizzati tre possibili casi di rendicontazione dei risparmi, al variare della data di inizio del monitoraggio per un medesimo progetto.




Figura - Schematizzazione di tre possibili casi di rendicontazione dei risparmi in funzione della data di inizio del periodo di monitoraggio

Il caso 1 e il caso 2 si differenziano tra loro nello scostamento tra la data di prima attivazione e la data di inizio del monitoraggio, ma entrambi rispettano il limite massimo dei 24 mesi e quindi possono godere di una certificazione dei risparmi per l'intera vita utile di 5 anni.

Nel caso 3, invece, l'inizio del periodo di monitoraggio avviene oltre i 24 mesi dalla data di prima attivazione. Il periodo di effettiva rendicontazione sarà dunque più breve poiché la vita utile del progetto non può decorrere oltre il 25° mese dalla data di prima attivazione.

7. Quanti e quali interventi posso aggregare in un unico progetto?

Riferimenti alla regolazione:

- articolo 1, comma 1, delle nuove LG (Allegato A alla deliberazione EEN 9/11)

Risposta:

Nelle Linee guida per progetto si intende *“una qualsiasi attività o insieme di attività che produce risparmi di energia primaria certi e quantificabili attraverso la realizzazione presso uno o più clienti partecipanti di uno o più interventi valutabili con il medesimo metodo di valutazione, ovvero attraverso la realizzazione presso un unico cliente partecipante di interventi valutabili con metodi di valutazione diversi”*.

Ciò significa che è consentito che all'interno di un unico progetto (e dunque in un'unica prima RVC) vengano raccolti interventi valutabili con il medesimo metodo di valutazione (tutti standardizzati o tutti analitici o tutti a consuntivo) senza limitazioni di tipo cronologico o geografico.

Per quanto riguarda i **progetti standardizzati**:

- l'aggregazione di interventi dovrebbe essere sicuramente applicata ogniqualvolta si disponga dei dati relativi ad interventi valutabili con un'unica scheda tecnica standardizzata e realizzati all'incirca nel medesimo periodo (ad es. per rendicontare le vendite di dispositivi anti *stand-by* avvenute nel corso del IV trimestre 2011 sarà sufficiente presentare un unico progetto costituito da un unico intervento basato sulla scheda tecnica n.25a);
- l'aggregazione di interventi valutabili con due o più schede standardizzate dovrebbe invece avvenire preferibilmente solo laddove sia necessaria per il raggiungimento della dimensione minima, oppure laddove l'aggregazione rispecchi un effettivo coordinamento o legame tra gli interventi sviluppati (ad es.: con un'unica RVC potrebbero essere rendicontati tutti gli interventi realizzati nel 2011 sui sistemi di illuminazione pubblica del Comune di X, aggregando le schede tecniche n. 23, 29a e 29b).

Per quanto riguarda i **progetti analitici**: i principi di aggregazione applicabili sono i medesimi esplicitati per i progetti standardizzati, ma per questi è necessario osservare che ogni intervento deve essere relativo ad un'unica installazione (ad es. un inverter, una caldaia centralizzata, ecc.) ed è quindi ragionevole che all'interno di un medesimo progetto vengano aggregati più interventi valutabili con la medesima scheda tecnica (ad es.: per rendicontare i risparmi generati dall'applicazione di inverter a 5 pompe di un medesimo stabilimento industriale sarà opportuno presentare un unico progetto composto da 5 interventi tutti basati sulla scheda tecnica n. 16*).

Per quanto riguarda i **progetti a consuntivo**:

- l'aggregazione di più interventi all'interno di un medesimo progetto è in generale da evitare, a meno che il programma di misura proposto preveda di utilizzare i medesimi strumenti di misura per quantificare i risparmi generati da diversi interventi;
- poiché ogni RVC a consuntivo è associabile ad una e una sola PPPM di riferimento, qualora l'aggregazione di interventi si riveli strettamente necessaria, essa dovrà in ogni caso essere prevista già nell'ambito della predisposizione della PPPM;
- nell'ambito di una PPPM è anche possibile prevedere la quantificazione dei risparmi generati con un medesimo tipo di intervento realizzato presso diversi siti (ad es. l'efficientamento dei sistemi di illuminazione installati in una catena di centri commerciali), purché la metodologia di misura e l'algoritmo di calcolo siano i medesimi per tutti i siti, l'elenco dei siti interessati venga fornito già nella PPPM e

per ciascuno di questi vengano forniti tutti i dettagli specifici che caratterizzano ogni installazione (ad es. planimetria, schemi d'impianto, tipologia e ubicazione degli impianti di misura, ecc.).

8. Come deve avvenire la rendicontazione dei risparmi generati nel corso dell'anno 2011 da un progetto analitico o a consuntivo?

Riferimenti alla regolazione:

- articolo 16, commi 1 e 2, delle nuove LG (Allegato A alla deliberazione EEN 9/11)
- punto 1 della delibera EEN 9/11

Risposta:

Come già esposto nella risposta alla FAQ n. 4, l'applicazione della nuova metodologia di calcolo e, dunque, del coefficiente τ , decorre solo dal 1° novembre 2011. Ciò comporta che prima e dopo questa data dovranno essere diversi i metodi di calcolo da utilizzare per valutare l'ammontare dei risparmi energetici certificabili.

Per i progetti analitici e a consuntivo i cui anni di vita utile si concludono dopo il 1° novembre 2011 è possibile tenere conto di questo in due modi alternativi:

- a) spezzando in due la rendicontazione dei periodi di monitoraggio che risultano a cavallo di tale data; ad esempio, al posto di un'unica RVC relativa al periodo 1/1/2011 – 31/12/2011 verranno presentate due RVC relative rispettivamente ai periodi 1/1/2011-31/10/2011 e 1/11/2011-31/12/2011; in tal caso, il coefficiente τ verrà applicato solamente ai risparmi oggetto della seconda RVC;
- b) senza spezzare i periodi di monitoraggio che fossero a cavallo di tale data presentando, dunque, una unica RVC; in tal caso, l'applicazione del coefficiente τ avverrebbe automaticamente a cura del sistema informativo adottando un criterio di ripartizione pro quota dei risparmi rendicontati sull'intero periodo; ad esempio per una RVC da 100 tep relativa al periodo 1/9/2011 – 31/12/2011, il coefficiente τ verrebbe convenzionalmente applicato solo a 50 tep, pari cioè alla metà dei risparmi rendicontati, poiché solo 2 dei 4 mesi di monitoraggio sono successivi al 1 novembre 2011.

La scelta tra i due approcci appena descritti è a discrezione del titolare di progetto; si osservi tuttavia come il primo approccio sia praticabile solo laddove:

- gli strumenti di misura consentano effettivamente di disporre di una lettura dei parametri di funzionamento al 1° novembre 2011;
- la chiusura del periodo di riferimento della prima RVC al 31/10/2011 non impedisca il raggiungimento della dimensione minima di progetto.

Esempio:

Si consideri un sistema di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria la cui vita utile è iniziata il 1° gennaio 2010 e per il quale sia prevista una rendicontazione su base semestrale per mezzo della scheda tecnica analitica n. 26 ($\tau = 2,65$).

La prime tre RVC hanno dunque riguardato il periodo 1/1/2010 – 30/06/2011 e la quarta RVC dovrebbe riguardare il periodo 1/7/2011 – 30/09/2012. Assumendo che per tutti i parametri di funzionamento sia disponibile una lettura anche al 1/11/2011, per questo periodo si presentano dunque tre diverse possibilità di rendicontazione:

- i. viene presentata un'unica RVC relativa all'intero periodo e quindi il τ viene applicato solo su 1/3 dei risparmi rendicontati;
- ii. vengono presentate due RVC, una relativa al periodo 1/7/2011 – 31/10/2011 (che non beneficerà delle nuove LG) e una seconda relativa al periodo 1/11/2011 – 31/12/2011 (che beneficerà completamente delle nuove LG);
- iii. qualora la produzione termica nel periodo 1/7/2011 – 31/10/2011 fosse talmente ridotta da non comportare la certificazione neanche di 1 tep, sarebbe possibile presentare un'unica RVC relativa al periodo 1/11/2011 – 31/12/2011.

La soluzione ii. sopra descritta risulta tanto più vantaggiosa rispetto alla i. quanto più la produzione termica (e dunque i risparmi energetici ad essa associati) è concentrata negli ultimi due mesi dell'anno, come spesso avviene nei sistemi che funzionano principalmente nella stagione termica invernale.

9. Quali informazioni è necessario fornire in merito agli altri incentivi pubblici eventualmente ottenuti per il mio progetto?

Riferimenti alla regolazione:

- articolo 6, comma 2, lettera g), delle nuove LG (Allegato A alla deliberazione EEN 9/11)
- articolo 13, comma 1, lettera d), delle nuove LG
- articolo 13, comma 2, lettera d), delle nuove LG
- articolo 13, comma 7, delle nuove LG

Risposta:

Le linee guida prevedono che per ogni progetto presentato vengano anche fornite informazioni relative agli eventuali contributi economici di qualunque natura già concessi per la realizzazione del medesimo progetto da parte di amministrazioni pubbliche statali, regionali o locali e che, al momento della presentazione della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi, il soggetto titolare dichiara che gli interventi realizzati sono stati realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di cumulabilità tra diverse forme di incentivo.

A tale proposito, dato l'attuale quadro normativo è necessario procedere ad una verifica puntuale caso per caso. Ad esempio i TEE:

- fino al 2011 sono stati cumulabili senza limitazioni con le detrazioni fiscali per gli interventi di miglioramento delle prestazioni dell'involucro edilizio, di installazione di caldaie efficienti e di motori elettrici;
- non sono cumulabili con gli incentivi per la cogenerazione ad alto rendimento previsti dal decreto ministeriale del 5 settembre 2011 e con i certificati verdi riconosciuti ai sensi della legge n. 239/04 ai sistemi di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento;
- non sono cumulabili con il regime di sostegno per gli impianti fotovoltaici (c.d. Conto Energia) di cui ai DM 8/7/2005, DM 19/2/2007, DM 6/8/2010 e DM 5/5/2011.

Al momento della presentazione delle PPPM per i progetti a consuntivo e delle RVC standard e analitiche è dunque necessario fornire indicazioni in merito alla tipologia e, ove possibile, all'entità dei contributi eventualmente già concessi.